

Condizioni generali di contratto di

KROHSE GmbH

per la realizzazione di impianti

1. Disposizioni generali

1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto (di seguito denominate "Condizioni generali") di KROHSE GmbH sono valide per tutte le realizzazioni di impianti di KROHSE GmbH per terzi, a meno che non vengano modificate o integrate di comune accordo e per iscritto.

1.2 KROHSE GmbH svolge la propria attività esclusivamente in conformità a queste Condizioni generali di contratto, anche se in seguito, in caso di rapporti commerciali stabili, non se ne fa più menzione esplicita.

1.3 Eventuali condizioni divergenti del Cliente saranno valide solo se espressamente accettate da KROHSE GmbH per iscritto.

2. Offerte e stipula di contratti

2.1 Le offerte di KROHSE GmbH sono generalmente soggette a modifiche (art. 7 cpv. 1 del Codice delle obbligazioni [Obligationenrecht, OR]). Lo stesso vale anche per i documenti annessi, quali immagini, disegni, specifiche di peso e misure ecc. Se il Cliente desidera stipulare un contratto in base a un'offerta, dovrà comunicarlo a KROHSE GmbH rispedendole l'offerta firmata, ad es. tramite e-mail, oppure dovrà informarla tramite e-mail di voler stipulare un contratto in base a un'offerta. Un contratto viene concluso solo mediante la conferma scritta dell'ordine da parte di KROHSE GmbH. Non vale il principio del silenzio assenso.

2.2 Firmando l'offerta di KROHSE GmbH o dichiarando di voler stipulare un contratto in base all'offerta, il Cliente riconosce l'efficacia giuridica delle presenti Condizioni generali.

2.3 Le controfferte del Cliente sono considerate accettate solo previa dichiarazione scritta di KROHSE GmbH. Non vale il principio del silenzio assenso.

3. Offerte, piani, documenti tecnici, ecc.

3.1 Tutta la documentazione fornita al Cliente, come ad es. offerte, piani, disegni, preventivi e cataloghi sono di proprietà di KROHSE GmbH. Lo stesso vale anche per i diritti d'autore relativi a tali documenti.

3.2 Il Cliente non può divulgare tali documenti a terzi, ad es. per ottenere un'offerta concorrente, senza il consenso scritto di KROHSE GmbH.

4. Estensione dell'impianto

4.1 Tutte le prestazioni correlate alla produzione dell'impianto sono elencate nella conferma scritta dell'ordine, inclusi gli eventuali allegati acclusi al presente. Le prestazioni non incluse devono essere concordate anche per iscritto.

4.2 Eventuali emendamenti al contratto e accordi collaterali sono efficaci solo se messi per iscritto. Lo stesso vale anche per la rinuncia alla forma scritta.

5. Prezzi e maggiorazioni

5.1 Tutti i prezzi si intendono in franchi svizzeri, al netto di IVA. Salvo diversi accordi scritti, il Cliente dovrà sostenere tutti i costi associati alla produzione dell'impianto.

5.2 Spese, pernottamenti e tempi di viaggio vanno fatturati separatamente.

5.3 Ci si riserva il diritto di includere eventuali maggiorazioni dovute a lavoro notturno e domenicale nonché a imprevisti nella produzione dell'impianto (come ad es. penetrazione di acqua, ecc.).

6. Scadenze

6.1 KROHSE GmbH si impegna a produrre l'impianto in conformità con la tempistica convenuta contrattualmente.

6.2 In caso di mancato rispetto di tale tempistica, il Cliente dovrà concedere a KROHSE GmbH un ragionevole periodo di tempo aggiuntivo per la prestazione dei servizi.

6.3 Se il Cliente non adempie ai propri obblighi contrattuali, in particolare agli obblighi di collaborazione o d'altro tipo, come ad esempio quelli di pagamento, ecc., o non vi adempie in modo tempestivo, le scadenze saranno opportunamente prorogate. In tal caso, gli eventuali diritti di KROHSE GmbH per ritardi del Cliente rimangono impregiudicati.

6.4 Si esclude qualsiasi responsabilità per ritardi nella misura consentita dalla legge.

7. Condizioni di pagamento

7.1 Le fatture di KROHSE GmbH vanno saldate senza deduzioni (sconti) entro 30 giorni dalla data indicata sulle stesse.

7.2 Se il Cliente non rispetta questa scadenza, KROHSE GmbH concederà un periodo di tolleranza di 20 giorni. Se il pagamento non dovesse essere effettuato nemmeno entro tale periodo di tolleranza, entrano in atto gli effetti di mora. A partire da quel momento, al Cliente sarà addebitato un interesse di mora del 5%. Ci si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento per ulteriori danni e per eventuale rescissione del contratto dopo un ragionevole periodo di proroga.

8. Obblighi di collaborazione del Cliente

8.1 Il Cliente si impegna ad assistere KROHSE GmbH nella realizzazione dell'impianto e a creare tempestivamente le condizioni necessarie per agevolare KROHSE GmbH in questo compito, in particolare:

i) ottenere informazioni sulla rete di condotte e sulle condizioni locali e fornirle a KROHSE GmbH;

ii) fornire a KROHSE GmbH tutte le informazioni e i documenti necessari sul cantiere (pressione della condotta, materiale della condotta, dimensione del tubo, ecc.).

8.2 Il Cliente dovrà inoltre informare tempestivamente KROHSE GmbH di particolari requisiti tecnici e normative pertinenti.

8.3 Il Cliente è responsabile di tutte le operazioni preliminari. È responsabile dello scavo. È responsabile dell'implementazione dei requisiti di KROHSE GmbH, come ad es. l'applicazione di un puntello a uno sbarramento. Dovrà occuparsi di predisporre lo spazio necessario per la realizzazione dell'impianto. È responsabile della messa in sicurezza del cantiere e del ripristino del cantiere allo stato originale (ad esempio, riempimento del cantiere, asfaltatura, ecc.).

8.4 Il Cliente è tenuto a garantire che tutte le persone fisiche e giuridiche coinvolte direttamente o indirettamente nella realizzazione dell'impianto siano tempestivamente informate.

8.5 Se una violazione dell'obbligo di collaborazione del Cliente comporta dei costi aggiuntivi per KROHSE GmbH, quest'ultima potrà fatturare tali costi al Cliente sulla base delle strategie attuali. Rimane impregiudicato il diritto di KROHSE GmbH di avanzare ulteriori pretese.

9. Diritto alla garanzia

9.1 Il Cliente dovrà subito ispezionare l'impianto di KROHSE GmbH al momento della consegna nonché segnalare immediatamente eventuali obiezioni in maniera dettagliata. Una mancata segnalazione vale come accettazione senza riserve.

9.2 I difetti nascosti devono essere segnalati immediatamente, e comunque non oltre i tre (3) giorni lavorativi successivi alla scoperta degli stessi. Al termine di tale periodo, l'impianto sarà considerato approvato.

9.3 In caso di obiezione giustificata, KROHSE GmbH provvederà a fornire un'opera di ripristino gratuita (riparazione) oppure a una fornitura sostitutiva (consegna supplementare).

9.4 Tutte le ulteriori rivendicazioni a motivo di difetti visibili o nascosti sono escluse, nella misura consentita dalla legge. In particolare sono da escludersi le richieste di conversione, mitigazione e risarcimento per danni derivanti da difetti e danni consequenziali.

10. Garanzia, responsabilità

10.1 Il periodo di garanzia ha una durata di dodici (12) mesi. Inizia a decorrere dall'approvazione dell'impianto.

10.2 La garanzia si estinguerà prematuramente se il Cliente o terzi effettuano modifiche o riparazioni improprie. Si escludono da garanzia e responsabilità quei danni che non sono rilevabili a causa di materiali scadenti, costruzione difettosa o esecuzione inadeguata, ad es. a causa di una manipolazione scorretta, mancato rispetto delle norme operative e di manutenzione, sollecitazioni eccessive, manutenzione inadeguata e altri motivi non imputabili a KROHSE GmbH.

10.3 Tutti i casi di inadempimento contrattuale e relative conseguenze legali, nonché tutte le rivendicazioni del Cliente, per qualsiasi motivo esse siano avanzate, sono regolamentati definitivamente nelle presenti Condizioni generali. In particolare, si escludono tutte le richieste di risarcimento danni, mitigazione, sospensione o rescissione del contratto non indicate in maniera esplicita. KROHSE GmbH è responsabile esclusivamente per danni diretti e indiretti causati da dolo o colpa grave propri o dei propri assistenti. In nessun caso il Cliente potrà avanzare diritti di risarcimento per danni diretti o indiretti, quali perdita di utilizzo, di incarichi o di profitti e danni patrimoniali di altro tipo.

10.4 La responsabilità di KROHSE GmbH si limita in ogni caso alla copertura della propria assicurazione di responsabilità civile.

11. Clausola salvatoria

Se una qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni generali dovesse essere o diventare nulla, la validità delle restanti disposizioni rimarrà invariata. La disposizione invalida sarà sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile al risultato economico voluto dal contratto.

12. Compensazione

Il Cliente non può compensare le proprie contropretese con le pretese di KROHSE GmbH.

13. Forza maggiore

13.1 Il Cliente e KROHSE GmbH sono esonerati dalla responsabilità per il mancato adempimento parziale o totale dei loro rispettivi obblighi ai sensi del presente Contratto, qualora tale inadempimento sia dovuto a un ostacolo che esula dal ragionevole controllo della parte interessata, tra cui: guerra, sabotaggio, terrorismo, sommossa, disordine civile o altri atti di disobbedienza civile, promulgazione di leggi, regolamenti o decreti di persone o autorità che esercitano autorità governativa; azioni o richieste da parte di persone o autorità che esercitano autorità governativa, ordinanze del tribunale, sciopero, boicottaggio, pandemie, epidemie, incendi, esplosioni, inondazioni, tempeste, terremoti o altre calamità naturali o nemici dello Stato, mancata o erronea consegna di materie prime, prodotti intermedi o finali da parte di fornitori e altre circostanze che esulano dal controllo di tale parte. Sono esclusi gli obblighi di pagamento monetario.

13.2 Ciascuna Parte si impegna a:

(i) informare quanto prima l'altra parte del verificarsi di un caso di forza maggiore;

(ii) documentare il verificarsi di tale caso di forza maggiore entro un ragionevole periodo di tempo; e

(iii) riprendere il pieno adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Contratto appena possibile al termine del caso di forza maggiore.

13.3 In caso di forza maggiore, i termini e le scadenze per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto saranno rettificati di comune accordo tra le parti oppure, qualora le parti non raggiungano un accordo, verrà stabilita una proroga, che corrisponderà alla durata del caso di forza maggiore più un ragionevole periodo di tempo necessario a riprendere l'adempimento di tali obblighi.

13.4 Le Parti sono esenti da qualsiasi obbligo di risarcimento danni a qualsiasi titolo, compreso quello per ritardi nell'adempimento dei propri obblighi dovuti a un caso di forza maggiore.

13.5 Qualora le circostanze derivanti da casi di forza maggiore durino più di due mesi o si prevede che durino più di quattro, ciascuna delle parti avrà il diritto di risolvere immediatamente il contratto dando un preavviso all'altra parte.

14. Legge applicabile e foro competente

14.1 Si applica unicamente il diritto sostanziale svizzero; sono esclusi il diritto svizzero in materia di conflitto di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (Convenzione di Vienna).

14.2 **La giurisdizione esclusiva per tutte le controversie derivanti da o relative al presente Contratto, ivi incluse la validità, l'invalidità, la violazione o la risoluzione, è Sciaffusa.**

Neuhausen am Rheinfall, 27 aprile 2020

